

**SENTENZA n. 5/2020**

Tribunale Federale, in data 28 febbraio 2020, composto da:

Avv. Marco Leoni	Presidente
Avv. Antonio Cippone	Componente
Avv. Luigi Acanfora	Componente

si è riunito a Roma presso la sede nazionale di V.le Tiziano 70 - con la partecipazione telefonica del Componente Avv. Luigi Acanfora dal suo studio, in Milano, che sottoscrive la presente sentenza, inviata telematicamente dalla Segreteria della FGI - per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti del tesserato Aldo CASTALDO, per rispondere della violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, "1) In qualità di Presidente del CR Campania e responsabile dell'omologazione delle competizioni regionali, per aver omesso di trasmettere il verbale della 1° Prova del campionato di specialità GR regionale, contenente rilievi, al competente Giudice Sportivo; 2) Per aver omesso di vigilare in ordine alla corretta annotazione dell'avvenuta omologazione sul predetto verbale. In Nocera Inferiore e Napoli il 28 settembre 2019 e giorni immediatamente successivi".




Il Tribunale così decide:

- considerata la richiesta congiunta di applicazione consensuale di sanzione tempestivamente concordata, ex art. 65 RGD, tra il Procuratore federale e l'incolpato, consistente nell'applicazione della sanzione dell'ammonizione;
- preso atto della dichiarazione del Procuratore Federale in merito ai rimedi correttivi che l'incolpato ha già posto in essere per impedire il ripetersi dei fatti di cui alle contestazioni del presente giudizio;

**PQM**

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale e dell'incolpato;
- reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione indicata nella richiesta di applicazione consensuale di sanzione a seguito di atto di deferimento e ne dichiara l'efficacia, irrogando ai sensi dell'art. 65 RGD, nei confronti del tesserato Aldo Castaldo, la sanzione dell'ammonizione, con espresso invito ad astenersi per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni		Presidente
Avv. Antonio Cippone		Componente
Avv. Luigi Acanfora		Componente